

2) Verso imprese controllate			7) Debiti verso fornitori	5.792.175	1.733.826
a) esigibili entro l'esercizio successivo			a) esigibili entro l'esercizio successivo	5.792.175	1.733.826
b) esigibili oltre l'esercizio successivo			b) esigibili oltre l'esercizio successivo		
3) Verso imprese collegate			8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
a) esigibili entro l'esercizio successivo			a) esigibili entro l'esercizio successivo		
b) esigibili oltre l'esercizio successivo			b) esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) Verso controllanti			9) Debiti verso imprese controllate		
a) esigibili entro l'esercizio successivo			a) esigibili entro l'esercizio successivo		
b) esigibili oltre l'esercizio successivo			b) esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			10) Debiti verso imprese collegate		
a) esigibili entro l'esercizio successivo			a) esigibili entro l'esercizio successivo		
b) esigibili oltre l'esercizio successivo			b) esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-bis) Crediti tributari	466.319	546.340	11) Debiti verso controllanti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	466.319	546.340	a) esigibili entro l'esercizio successivo		
b) esigibili oltre l'esercizio successivo			b) esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-ter) Imposte anticipate			11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
5 - quater) Crediti verso altri	80.548.912	77.108.695	a) esigibili entro l'esercizio successivo		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	54.012.498	35.480.186	b) esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	26.536.414	41.628.507	12) Debiti tributari	712.137	515.695
<b>Totale</b>	<b>86.044.246</b>	<b>80.790.959</b>	a) esigibili entro l'esercizio successivo	712.137	515.695
			b) esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			13) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	190.541	208.474
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0	a) esigibili entro l'esercizio successivo	190.541	208.474
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0	b) esigibili oltre l'esercizio successivo		
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0	14) Altri debiti	8.975.648	9.386.778
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			a) esigibili entro l'esercizio successivo	682.158	9.386.778
4) Altre partecipazioni	0	0	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	8.293.490	
5) Strumenti finanziari derivati attivi			<b>TOTALE D) DEBITI</b>	<b>16.915.590</b>	<b>12.358.534</b>
6) Altri titoli					
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
			1) Risconti passivi	130.220.197	118.463.358
<b>IV. Disponibilità liquide</b>			<b>TOTALE E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>130.220.197</b>	<b>118.463.358</b>
1) depositi bancari e postali	45.736.751	34.007.957			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
<b>Totale</b>	<b>45.736.751</b>	<b>34.007.957</b>			
<b>Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>131.787.093</b>	<b>114.804.547</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	31.614	40.906			
<b>Totale D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>31.614</b>	<b>40.906</b>			
<b>Totale Attivo</b>	<b>152.931.134</b>	<b>134.932.243</b>	<b>Totale Passivo e patrimonio</b>	<b>152.931.134</b>	<b>134.932.243</b>

### Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

RISULTATI DIFFERENZIALI	2017		2016	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	10.806.796		10.368.826	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	2.115.713		148.051	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	656.731		599.772	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>13.579.240</b>		<b>11.116.649</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	9.076		9.542	
7) per servizi	5.054.362		4.840.520	
8) per godimento beni di terzi	63.810		10.590	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	3.123.400		2.913.724	
b) oneri sociali	864.774		864.647	
c) trattamento di fine rapporto	149.091		140.883	
d) trattamento di quiescenza e simili	126.981		78.435	
e) altri costi	111.287		61.097	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	656.731		599.772	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	302.303		292.432	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	71.983		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	9.367		10.355	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-465		-476	
12) Accantonamenti per rischi	151.563		5.522	
13) Altri accantonamenti	0		0	
14) Oneri diversi di gestione	729.435		869.433	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>11.423.698</b>		<b>10.696.466</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>2.155.542</b>		<b>420.183</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	15.479		16.390	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0		0	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0		0	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>15.473</b>		<b>16.390</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)</b>		<b>2.171.015</b>		<b>436.573</b>
Imposte d'esercizio	657.838	657.838	653.050	653.050
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>1.513.177</b>		<b>-216.477</b>

**Autorità di Sistema Portuale del  
Mare di Sicilia Occidentale**

Via Piano dell'Ucciardone, 4  
90139 – Palermo (PA)  
Codice fiscale 00117040824

**Bilancio 2017****Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2017**

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia un utile pari a € 1.513.177 contro un perdita netta di € 216.480 dell'esercizio precedente.

**Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio**

Già il bilancio d'esercizio 2016 ha recepito, ad opera del D.Lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. "decreto bilanci"), la direttiva 2013/34/UE la quale ha modificato in modo rilevante la disciplina del bilancio d'esercizio delle società di capitali.

Si ricorda che la suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l'obiettivo di migliorare la portata informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione normativa che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio. Le modifiche che interessano gli schemi di bilancio e la rappresentazione dei conti o delle voci di bilancio hanno dei riflessi sulla nota integrativa dal momento che il documento dovrà contenere alcune delle informazioni che, sono state eliminate dallo schema di bilancio.

Si è tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL" e in particolare della nuova tassonomia denominata 2017-07-06, evoluzione della tassonomia 2016-11-14, che recepisce, i più recenti aggiornamenti ai principi contabili nazionali pubblicati da OIC (Organismo Italiano di Contabilità) recependo le novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 necessarie per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale, è questo infatti un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, co. 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

La nota integrativa (in formato XBRL) è stata redatta secondo l'ordine così come previsto dalla nuova Direttiva contabile 2013/34/UE e dal nuovo OIC12, riguardo le relative voci e gli schemi di stato patrimoniale e conto economico.

Nello specifico, per quanto attiene al contenuto dello Stato Patrimoniale, il DLgs. in questione ha modificato il trattamento contabile delle azioni proprie, allineandolo alla prassi internazionale.

Autorità di Sistema Portuale del  
Mare di Sicilia Occidentale**Bilancio 2017**

Conseguentemente, le azioni proprie non potranno più essere iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale (nelle voci B.III.4 e C.III.5), con costituzione di una riserva indisponibile di pari ammontare da indicare nel patrimonio netto (voce A.VI), bensì dovranno essere iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, tramite l'iscrizione di una specifica voce con segno negativo. In tal senso, per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sono state eliminate le specifiche voci nell'attivo dello Stato patrimoniale destinate ad accogliere le azioni proprie ed è stata eliminata la voce "A.VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio" ed inserita la voce "A.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato l'art. 2424 c.c., eliminando i costi di ricerca e di pubblicità dalla voce B.I.2 dell'attivo.

Parallelamente, sono stati modificati:

- l'art. 2426 co. 1 n. 5 c.c. (che disciplina i criteri di valutazione degli oneri pluriennali), eliminando il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità;
- l'art. 2427 co. 1 n. 3 c.c. (che indica l'informativa da riportare in Nota integrativa in riferimento agli oneri pluriennali), eliminando il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità.

Per quanto riguarda i costi di sviluppo la riforma ha previsto che gli stessi non dovranno più essere ammortizzati entro un periodo di 5 anni bensì in funzione della loro vita utile. Ad ogni modo, nei casi eccezionali in cui la vita utile non potrà essere determinata attendibilmente, i costi di sviluppo saranno ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni.

Analogamente, l'avviamento non potrà più essere ammortizzato entro un periodo di 5 anni, bensì in funzione della sua vita utile e, nei casi eccezionali in cui la vita utile non potrà essere determinata attendibilmente, l'avviamento verrà ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni.

Il D.Lgs. 139/2015 ha altresì introdotto una disciplina per la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura anch'essa ispirata alla prassi internazionale. A tal fine, all'art. 2426 co. 1 c.c., è stato inserito il punto 11-bis, che prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al *fair value*.

Per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina, sono stati, peraltro, modificati gli artt. 2424 (che disciplina il contenuto dello Stato Patrimoniale) e 2425 (che disciplina il contenuto del Conto Economico) c.c. e nello specifico, nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono state inserite specifiche voci tra le immobilizzazioni finanziarie e nell'attivo circolante, destinate ad accogliere gli strumenti finanziari derivati attivi (B.III.4 e C.III.5);

nel patrimonio netto, è stata inserita la voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi";

nel passivo di Stato Patrimoniale, è stata inserita una specifica voce tra i fondi per rischi e oneri, destinata ad accogliere gli strumenti finanziari derivati passivi (B.3).

Nel Conto Economico, sono state inserite le voci D.18.d) e D.19.d), dedicate alle rivalutazioni e alle svalutazioni di strumenti finanziari derivati.

Altresì, in virtù delle modifiche introdotte dal decreto bilanci non verranno più riportati in calce allo stato

**[ 27 ]**

Autorità di Sistema Portuale del  
Mare di Sicilia Occidentale

**Bilancio 2017**

patrimoniale i conti d'ordine, le cui informazioni saranno adesso riportate in Nota integrativa.

In merito al rendiconto finanziario, obbligatorio per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria deve essere presentato come prospetto autonomo.

La disciplina di riferimento del rendiconto è contenuta nel nuovo articolo 2425-ter cod. civ. che ne regola il contenuto disponendo che "Dal rendiconto finanziario risultino, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci".

Si ribadisce ancora che il D.Lgs. 139/2015 ha modificato gli artt. 2424 e 2425 c.c., introducendo specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. "imprese sorelle").

Nello specifico, nell'attivo dello Stato Patrimoniale, tra le immobilizzazioni finanziarie è stata inserita la nuova voce "B.III.1.d) - Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti", mentre le Partecipazioni in altre imprese sono rilevate nella successiva voce "B.III.1.d-bis) - Partecipazioni in altre imprese"; è stata inserita la nuova voce "B.III.2.d) - Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti", mentre i crediti verso altri sono rilevati nella successiva voce "B.III.2.d-bis) - Crediti verso altri".

Nell'attivo di Stato Patrimoniale, tra l'attivo circolante è stata inserita la nuova voce "C.II.5) - Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti", mentre i crediti tributari sono rilevati nella successiva voce "C.II.5-bis) - Crediti tributari", le imposte anticipate sono rilevate nella voce "C.II.5-ter) - Imposte anticipate" e i crediti verso altri sono rilevati nella voce "C.II.5-quater) - Crediti verso altri".

Altresì, è stata inserita la nuova voce "C.III.3-bis) - Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti".

Nel passivo di Stato Patrimoniale, tra i debiti, è stata inserita la nuova voce "D.11-bis) - Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti".

Tra i proventi e gli oneri finanziari del Conto Economico è stata invece modificata la voce "C.15 - Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate", richiedendo la separata indicazione anche dei proventi "relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime"; è stata modificata la voce "C.16.a - Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti", richiedendo la separata indicazione anche dei proventi "da imprese sottoposte al controllo di queste ultime"; è stata modificata la voce "C.16.d - Proventi finanziari diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti", richiedendo la separata indicazione anche dei proventi "da imprese sottoposte al controllo di queste ultime".

## Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

**Bilancio 2017**

Alla luce di quanto detto, si analizza come le modifiche apportate dal D.Lgs 139/2015 alle disposizioni inerenti i Bilanci di esercizio hanno interessato diversi ambiti, tanto da determinare una completa revisione dei Principi Contabili Nazionali, di cui si farà esplicito commento in seguito. Tale revisione ha determinato inevitabilmente un impatto sulla gestione e correzione degli errori contabili, come illustrato e disciplinato dal nuovo Principio contabile OIC 29.

Il suddetto principio disciplina, infatti, il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

- cambiamenti di principi contabili;
- i cambiamenti di stime contabili;
- la correzione di errori;
- i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

In tal senso, l'OIC ha allineato l'OIC 29 alle disposizioni dello IAS 8, con la conseguenza che:

- è stato chiarito che i cambiamenti di principi contabili sono ammessi solo se il cambiamento è richiesto da nuove norme o da nuovi principi contabili (cd. cambiamenti obbligatori di principi contabili); o se adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cd. cambiamenti volontari di principi contabili);
- è stato specificato che i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base alle disposizioni transitorie contenute nelle nuove norme o nei nuovi principi contabili. Pertanto tali cambiamenti di principio sono contabilizzati come previsto dall'OIC 29 solo se non vi sono specifiche disposizioni transitorie;
- è stato previsto che i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di principio.

Alla luce di quanto detto si precisa che il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:

- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità al nuovo schema ed agli aggiornati criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.);
- dal conto economico (compilato in conformità al recente schema ed ai nuovi criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.);
- dalla presente nota integrativa;
- dal Rendiconto Finanziario;
- dalla Relazione sulla Gestione.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una

**[ 29 ]**

**Autorità di Sistema Portuale del  
Mare di Sicilia Occidentale****Bilancio 2017**

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette "voci vuote".

La nota integrativa, come lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato Patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVI) Altre riserve", e quelli del Conto Economico, alternativamente, in "A05) Altri ricavi e proventi" o in "B14) Oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenute, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

**Attività della società**

In attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Queste ultime sono sostituite dalle Autorità di Sistema Portuale, enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria.

In relazione alla materia dei servizi portuali, il decreto interviene sancendo, all'art. 7, che le Autorità di Sistema Portuale svolgano alcune specifiche funzioni strategiche di indirizzo, programmazione e coordinamento del sistema dei porti della propria area.

## Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

**Bilancio 2017**

In particolare l'Ente si occupa dell'indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle attività autorizzatorie e concessorie previste dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

La Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ha, quindi, compiti, come quelle svolte come Autorità Portuale, nello specifico di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della medesima legge, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Ente non può svolgere, né in via diretta né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse può disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche, compresa l'assunzione di partecipazioni in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale.

### Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai nuovi principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC in diretta applicazione del decreto 139/2015 (data pubblicazione 22 dicembre 2016) e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB). S'informa che l'Organismo italiano di contabilità (Oic) ha approvato in via definitiva, con correzioni, alcuni emendamenti ai principi contabili vigenti consistenti in modifiche e integrazioni, le novità si applicano ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2017 di conseguenza generalmente dai bilanci relativi a quest'anno. Le modifiche sono generalmente retroattive, pertanto si applica il principio Oic 29 con riferimento all'informazione comparativa in relazione all'esercizio precedente.

In sintesi le novità si sostanziano nello:

- Oic 12 (Schema di conto economico) dove si annuncia che tutte le rettifiche di ricavo devono essere portate a riduzione della voce ricavi, anche se relative ad esercizi precedenti;
- Oic 16 e Oic 24 (Immobilizzazioni) che prevede il transito obbligatorio nel conto economico in caso di svalutazione di immobilizzazioni materiali/immateriali in precedenza rivalutate in base a disposizioni legislative;
- Oic 19 (Debiti), dove in esso confluiscono le disposizioni già contenute nel principio contabile Oic 6 (Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio) il quale viene totalmente abrogato. Altresì viene chiarito che se il debito commerciale scaduto a seguito di rinegoziazione, diventa a lungo termine, la classificazione dei debiti dovrà essere effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte;

Autorità di Sistema Portuale del  
Mare di Sicilia Occidentale

**Bilancio 2017**

- Oic 21 Partecipazioni - dove l'acquisto di partecipazioni effettuati con pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato deve essere iscritto in bilancio applicando l'attualizzazione. Tale modifica comporta piena sintonia dell'Oic 21 con i principi Oic 13 Rimanenze, 16 Immobilizzazioni materiali e 24 Immobilizzazioni immateriali, a loro volta riallineati nella forma espositiva;

- Oic 32 Derivati - dove le componenti realizzative dei derivati non di copertura devono essere iscritte nella voci D18.d) e D. 19.d) del conto economico. Inoltre vengono affrontate alcune migliorie relative ad aspetti formali o editoriali che sono contenute anche nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte.

- Altre modifiche-affrontano esposizioni di carattere formali/editoriali e di coordinamento con altri principi, quali, l'Oic 17 bilancio consolidato e l'Oic 29 con riferimento ai cambiamenti di stime contabili.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'azienda.

In materia di principi contabili, il D Lgs. 139/2015 ha dato riconoscimento normativo al principio di rilevanza, di contro è stato modificato l'art. 2423 c.c. mediante l'inserimento del nuovo co. 4, per effetto del quale "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta". Così il D.Lgs. 139/2015 nel conferire maggiore chiarezza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ha sostituito il principio della funzione economica con il principio della sostanza economica con l'introduzione nell'art.2423-bis (Principi di redazione del bilancio) del numero "1) bis: la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

La prevalenza della sostanza sulla forma in bilancio implica che la sostanza economica dell'operazione o del contratto siano più rilevanti della forma giuridica degli stessi dando maggiore attenzione alla realtà economica dell'operazione piuttosto che ai suoi aspetti formali. Inoltre si ricorda, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale, per i crediti (OIC 15) per i debiti (OIC 19) e per i titoli (OIC 20) tutto-regolato dal comma 8 dell'art. 2426 c.c.

Si tratta, in definitiva, di valutare il credito e/o il debito in modo da ammortizzare o, meglio, distribuire tutti i costi e i ricavi da esso generati lungo l'intera vita utile impiegando il tasso d'interesse effettivo. La prima iscrizione deve avvenire al valore nominale, rettificato per tener conto dei costi di transazione; in tal momento viene inoltre calcolato il tasso di interesse effettivo, ossia quello che fa corrispondere il valore di prima iscrizione al valore attuale dei flussi finanziari attesi.

Alla chiusura di ogni periodo amministrativo il credito o debito sarà quindi valutato ad un importo corrispondente al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati secondo il tasso di interesse effettivo. Il riferimento specifico al fattore temporale previsto dall'art. 2426 c.c. comporta, altresì, che se il tasso di interesse effettivo risulta significativamente diverso da quello di mercato il valore iniziale d'iscrizione del credito o del debito sarà pari al valore attuale dei suoi flussi finanziari determinato al tasso di interesse di

**Autorità di Sistema Portuale del  
Mare di Sicilia Occidentale****Bilancio 2017**

mercato.

L'introduzione del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti, debiti e titoli ha infatti eliminato l'utilità delle voci disaggio e aggio sui prestiti. Queste possono però sopravvivere in bilancio, seppure senza specifica evidenza, laddove il redattore abbia deciso di non applicare il criterio in parola.

È da ribadire che il costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti e ai debiti se gli effetti sono irrilevanti ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, rispetto alla valutazione effettuata al valore nominale e nel caso di crediti e debiti a breve termine.

Si rileva, che nel presente bilancio, non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, Vi esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.

**Nota integrativa attivo****Criteri di conversione dei valori espressi in valuta**

Non si registrano operazioni su tale punto.

**Immobilizzazioni immateriali****Criteri di valutazione adottati**

L'OIC 9 – *Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali* ha il compito di guidare il redattore nell'applicazione del numero 3 dell'art. 2426 c.c.: «l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1 e 2 (il costo d'acquisto o di produzione al netto dell'ammortamento cumulatosi) deve essere iscritta a tale minor valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i

Autorità di Sistema Portuale del  
Mare di Sicilia Occidentale

**Bilancio 2017**

motivi della rettifica effettuata». La perdita durevole di valore viene definita, dal paragrafo 4 dello standard, come la riduzione di valore che rende quanto recuperabile da un'immobilizzazione, determinata in una prospettiva di lungo termine, minore rispetto al suo valore netto contabile.

Il punto centrale dell'OIC 9 è allora proprio il meccanismo di determinazione del valore recuperabile, inteso come maggiore tra il valore d'uso e il *fair value* dell'attività o dell'unità generatrice di flussi di cassa. In tal senso, si precisa che l'unità generatrice di flussi di cassa tende a coincidere con l'intera società.

Il modello per la determinazione del valore recuperabile deve essere attivato qualora, alla data di riferimento del bilancio, esistano indicatori di potenziale perdita di valore quali ad esempio: un'imprevista e significativa riduzione del valore di mercato del bene; un aumento dei tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti con effetti sul calcolo del valore d'uso del bene; l'evidente obsolescenza o deterioramento fisico del cespite. Verificata l'esistenza di una o più indicatori di potenziale perdita di valore, il redattore è obbligato a determinare il *fair value* e il valore d'uso dell'immobilizzazione e se uno dei due supera il valore netto contabile non è necessario procedere, evidentemente, alla stima dell'altro. Alla determinazione del *fair value*, di per sé complessa, si aggiunge una stima del valore d'uso fondata sul valore attuale dei flussi finanziari attesi dall'attività lungo la sua vita utile. L'*impairment test* viene così a rappresentare un impegno gravoso in quanto potenziale fonte di oneri significativi difficilmente giustificabili per le realtà di minori dimensioni. Per tale motivo viene previsto un approccio semplificato che confronta il valore netto contabile dell'immobilizzazione con un valore recuperabile determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del *fair value*. L'OIC 9 basa quindi la verifica della sostenibilità degli investimenti immobilizzati sulla stima dei flussi reddituali attesi dalla struttura produttiva nel suo complesso: la capacità di ammortamento corrisponde infatti al margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti (ottenibile sottraendo algebricamente al reddito dell'esercizio gli ammortamenti riferibili alle immobilizzazioni).

Nel ossequio del principio contabile Oic 9 ai fini della determinazione di eventuali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali nel caso di piccole e medie imprese, l'approccio applicato è quello della capacità di ammortamento.

Ad ogni modo, l'eventuale svalutazione dovrà essere iscritta nella voce B.10.c. *Altre svalutazioni delle immobilizzazioni* contro riduzione della voce dello stato patrimoniale in cui

Autorità di Sistema Portuale del  
Mare di Sicilia Occidentale

**Bilancio 2017**

è iscritta l'immobilizzazione. Qualora negli esercizi successivi vengono meno i motivi che l'avevano giustificata, la svalutazione sarà ripristinata (salvo coinvolga l'avviamento o oneri pluriennali in quanto non sono più ammessi i ripristini di valore), ma nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto se tale rettifica non si fosse mai verificata. Il valore ripristinato verrà quindi contabilizzato nella voce A.5 *Altri ricavi e proventi* e come contropartita si incrementerà il valore dell'immobilizzazione dello Stato Patrimoniale.

Detto ciò, valutata la capacità di ammortamento e riscontrato che non si registrano incongruenze tra valore contabile e valore d'uso, le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa.

Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.

#### **Rivalutazione dei beni**

In ossequio a quanto stabilito dall'art.10 della Legge n.72/1983 - dall'art. 7 della Legge n.408/90 - dall'art. 27 della Legge nr.413/91 e dagli artt. da 10 a 16 della Legge nr.342/2000, si precisa che non sussistono nel patrimonio sociale immobilizzazioni i cui valori originari di acquisizione siano stati sottoposti a rivalutazione monetaria.

Non risultano rivalutazioni di beni immateriali.

#### **Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali**

Nel 2017 sono state apportate delle correzioni in alcuni principi contabili Oic e su tale punto si ritiene opportuno evidenziare le modifiche intervenute nell' Oic 16 e nell' Oic 24 (Immobilizzazioni), che rilevano, nel caso di svalutazione di immobilizzazioni in precedenza rivalutate, sempre il transito nel conto economico, se non disposto diversamente dalla legge, e non può essere imputata nella riserva di rivalutazione, indipendentemente dalle modalità della rivalutazione previste dalla legge. Detto ciò si precisa, che tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.

Autorità di Sistema Portuale del  
Mare di Sicilia Occidentale

Bilancio 2017

Per quanto concerne la “prevedibile durata economica utile” si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.

In particolare, si ribadisce come il valore d’iscrizione in bilancio non superi quello economicamente “recuperabile”, definibile come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l’alienazione e/o il valore interno d’uso, ossia, secondo la definizione contenuta nel principio contabile nazionale n. 24, “il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro e derivanti o attribuibili alla continuazione dell’utilizzo dell’immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo del bene al termine della sua vita utile”.

A tal proposito, non si ravvisano le condizioni previste dall’art. 2426, n. 3 c.c., il quale prevede l’iscrizione in bilancio a minor valore di quelle immobilizzazioni che alla data di chiusura dell’esercizio risultano di valore inferiore rispetto a quello determinato in base alle normali regole di valutazione.

Nel rispetto del principio contabile Oic 9 (di cui si è già ampiamente parlato), ai fini della determinazione di eventuali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali nel caso di piccole e medie imprese, l’approccio applicato è quello della capacità di ammortamento.

Il prospetto relativo alla capacità di ammortamento fa parte integrante del fascicolo di bilancio agli atti dell’amministrazione.

Dall’applicazione del metodo della capacità di ammortamento è emerso che la residua vita utile attesa, relativa ai beni immateriali, è ben rappresentata.

Nessuna delle succitate in seguito specificate immobilizzazioni esprime perdite durevoli di valore, né con riferimento al valore contabile netto iscritto nello stato patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio, né rispetto all’originario costo storico o al relativo valore di mercato.

#### **Costi di impianto e di ampliamento**

Non si registrano operazioni rilevanti per tale punto.

#### **Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità dal 2016 “Costi di sviluppo”**

Nel ribadire che l’art. 2427, comma 1, numero 3 prevede che: “La nota integrativa deve indicare (...) la composizione delle voci “costi d’impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento”.

Autorità di Sistema Portuale del  
Mare di Sicilia Occidentale

Bilancio 2017

Premessa fondamentale è che, in base alla formulazione dell'art. 2427, co. 2, le informazioni in Nota integrativa vanno riportate secondo l'ordine in cui le voci di stato patrimoniale e conto economico sono riportate nei relativi schemi.

Già dallo scorso anno al comma 1 numero 3, dello stesso articolo non era più richiesta la composizione della voce “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, ma solo dei “costi di sviluppo”, in quanto non è più ammessa la capitalizzazione dei costi di ricerca e pubblicità **considerati come costi d'esercizio**.

L'OIC 24 rivisto nel 2014 prevedeva la possibilità di capitalizzare i costi di pubblicità, se relativi ad “operazioni non ricorrenti che sono relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali”. La modifica legislativa alla voce BI2 esclude la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità, ma consente quella relativa ai costi di impianto e ampliamento a condizione che:

- a) è dimostrata la loro utilità futura;
- b) esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- c) è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.

**Pertanto, i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24 aggiornato nel 2014, se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, dalla voce BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento.**

Relativamente ai costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del D.lgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce BI2 *Costi di sviluppo* se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 49 dell'OIC 24. I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione previsti al paragrafo 49 dell'OIC 24, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

Il paragrafo 49 dell'OIC 24 detta le condizioni di capitalizzazione precisando che la sola attinenza a specifici progetti di sviluppo non è condizione sufficiente affinché i relativi costi abbiano legittimità di capitalizzazione. Per tale finalità, essi debbono anche rispondere positivamente alle seguenti specifiche caratteristiche:

- ❖ essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e

Autorità di Sistema Portuale del  
Mare di Sicilia Occidentale**Bilancio 2017**

misurabili. Nei casi in cui risulti dubbio se un costo di natura generica possa essere attribuito ad un progetto specifico, ovvero alla gestione quotidiana e ricorrente, il costo non sarà capitalizzato ma speso al conto economico;

- ❖ essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse;
- ❖ essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.

Infine, il D.Lgs. 139/2015 ha modificato la disciplina dei costi di sviluppo, con particolare riferimento al periodo di ammortamento.

Per effetto delle modifiche in esame, i costi di sviluppo non devono più essere ammortizzati entro un periodo di 5 anni, bensì in funzione della loro vita utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui la vita utile non possa essere determinata attendibilmente, i costi di sviluppo sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni.

Non si registrano operazioni rilevanti per tale punto.

**Movimenti delle immobilizzazioni immateriali****Movimentazione delle immobilizzazioni**

Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2017 risultano pari a € 19.190.640.

Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, rispetto allo scorso esercizio, risultano esplicitati nei campi "Riclassifiche (del valore di bilancio)".

Di seguito si riporta una tabella di dettaglio della composizione della voce.

(valori in unità di Euro)

Autorità di Sistema Portuale del  
Mare di Sicilia Occidentale

**Bilancio 2017**

**Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)**

	<b>Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</b>	<b>Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
<b>Costo</b>	175.126	18.551.498	18.668.612
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	175.126	599.772	716.886
<b>Valore di bilancio</b>		17.951.726	17.951.726
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
<b>Incrementi per acquisizioni</b>		1.895.645	1.895.645
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>		656.731	656.731
<b>Totale variazioni</b>		1.238.914	1.238.914
<b>Valore di fine esercizio</b>			
<b>Costo</b>	175.126	19.847.371	20.022.497
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	175.126	656.731	831.857
<b>Valore di bilancio</b>	0	19.190.640	19.190.640

Le immobilizzazioni immateriali sono così suddivise:

- 1) Manutenzione straordinaria su beni di terzi finanziati dallo Stato per € 1.800.096;
  - 2) Manutenzione straordinaria su beni di terzi finanziati dall'ente per € 36.460;
  - 3) Manutenzione straordinaria beni di terzi T.I. finanziati dallo stato per € 2.589.295;
  - 4) Potenziamento infrastrutture porti fondi ente per € 976.707;
  - 5) Studio di fattibilità progettazione Molo Nord fondi ente per € 49.043;
  - 6) Manutenzione straordinaria su beni di terzi (PA) finanziati dallo Stato per € 13.639.912;
  - 7) Manutenzione straordinaria riparazione adattamenti locali a disposizione Autorità Portuale per € 97.488;
  - 8) Manutenzione straordinaria stazione marittima per € 1.640;
- L'ammortamento operato è stato effettuato in conto.
- 9) Software commerciale per € 31.912 (interamente ammortizzato);
  - 10) Software istituzionale per € 117.114 (interamente ammortizzato);
  - 11) Installazione Beconnect hotsopt (stazione marittima) per € 26.100 (interamente ammortizzato).

**Immobilizzazioni materiali**